

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3627 del 28/06/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DET-AMB-2022-3909 DEL 01/08/2022 PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BETTOLA (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO MONTÀ - RICHIEDENTE: ORSI ANTONIO - PRATICA: 5303/2024 - PROCEDIMENTO: PC21T0064
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3753 del 27/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CAMBIO TITOLARITÀ DELLA
CONCESSIONE DET-AMB-2022-3909 DEL 01/08/2022 PER L'UTILIZZO DI
AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BETTOLA (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO
MONTÀ - RICHIEDENTE: ORSI ANTONIO - PRATICA: 5303/2024 -
PROCEDIMENTO: PC21T0064**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n.59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/1021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 3909 del 01/08/2022 con il quale è stata rilasciata ai signori Bergonzi Andreina (C.F.: BRGNRN64R51A831Q), Bergonzi Maria (C.F.: BRGMRA39E44A831I), Bergonzi Giovanni Alberto (C.F.: BRGGNN88P04G535P), Casaliggi Roberta (C.F.: CSLRRT63P55D969F) e Mazza Remo (C.F.: MZZRME36C16G842R), la concessione per l'occupazione di area demaniale di circa 20 m² di superficie [di cui circa 10 m² occupati da porzione di fabbricato (preesistente dalla fine degli anni 1960), sviluppato su 2 piani oltre al seminterrato e 10 m² da area cortiliva non recintata], ubicata in Comune di Bettola (PC), in Località Capoluogo, in sponda sinistra del Rio Montà, censita al N.C.T. del Comune di Bettola al foglio 57, fronte mappale 254 e parte del mappale 38 del catasto fabbricati, con scadenza il 31/07/2028 (codice procedimento: PC21T0064);

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 6947 in data 15/01/2024 (integrata e modificata con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 8226 in data 16/01/2024), con la quale il signor Orsi Antonio (C.F.: RSONTN72H23G535B), ha provveduto a richiedere il cambio di titolarità, a proprio favore, del sopracitato atto n. 3909/2022;

PRESO ATTO che a supporto dell'istanza di cambio della titolarità di cui trattasi, il signor Orsi Antonio ha presentato copia dell'atto di compravendita a firma del dott. Notaio Raffaello Bianco, stipulato in data 22/09/2023, Registrato a Piacenza il 13/10/2023 al n.10136/IT dal quale si evince che il Signor Orsi Antonio è il nuovo proprietario del sopracitato immobile sito in Comune di Bettola (PC),

Località Capoluogo, censito al foglio 57, mappale 38 catasto fabbricati e fronte mappale 254 del foglio 57 del N.C.T. del Comune di Bettola;

RICHIAMATI i pareri, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:

- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 80635 in data 13/05/2022);
- Comune di Bettola (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 108089 in data 30/06/2022);

ACCERTATO che:

- i concessionari uscenti risultano in regola col versamento di quanto dovuto per i canoni fino al 2023 compreso;
- il richiedente ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone del corrente anno (2024);
- in data 18/06/2024 è stata versata la somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi all'approvazione del cambio di titolarità della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., al signor Orsi Antonio (C.F.: RSONTN72H23G535B), il cambio di titolarità della concessione, in precedenza rilasciata con atto n.3909 del 01/08/2022, per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 20 m² di superficie [di cui circa 10 m² occupati da porzione di fabbricato (esistente dalla fine degli anni 1960) sviluppato su 2 piani oltre al seminterrato e 10 m² da area cortiliva non recintata], ubicata in Comune di Bettola (PC), in Località Capoluogo, in sponda sinistra del Rio Montà, censita al N.C.T. del Comune di Bettola al foglio 57, fronte mappale 254 e parte del mappale 38 del catasto fabbricati, come da planimetria acclusa al disciplinare (Codice Procedimento: PC21T0064);
- b) di confermare che** la concessione è valida fino al 31/07/2028 come stabilito nel sopracitato atto n.3909/2022 di cui la presente determina si pone come cambio titolarità;
- c) di confermare** le restanti parti della DET-AMB-2022-3909 del 01/08/2022, per tutto quanto non modificato dal presente atto;
- d) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/06/2024;
- e) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2024 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al signor **Orsi Antonio (C.F.: RSONTN72H23G535B)**, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC21T0064;

Art. 1 - Oggetto della concessione

- 1) La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale di circa 20 m² di superficie, di cui 10 m² occupati da porzione di fabbricato, esistente dalla fine degli anni 1960, sviluppato su 2 piani oltre al seminterrato e 10 m² da area cortiliva non recintata, ubicata in Comune di Bettola (PC), in Località Capoluogo, sponda sinistra del Rio Montà, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 57, fronte mappale 254 (ex mappale 37) e porzione incorporata nel mappale 38 del catasto fabbricati come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

- 1) La concessione ha durata fino al 31/07/2028;
- 2) Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
- 3) Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

- 1) Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
- 2) Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
- 3) L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

- 1) Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a € **154,67**;
- 2) Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- 3) Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
- 4) L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**;
- 5) La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
- 6) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

- 1) Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
- 2) Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e

valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali


- 1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
- 2) Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 3) Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
- 4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- 5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
- 6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

- 1) La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'“Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 80635 del 13/05/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

- 1) Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.



Il sottoscritto Orsi Antonio (C.F.:RSONTN72H23G535B), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 17/06/2024 Firmato per accettazione, la titolare della concessione.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a.

ARPAE-SAC Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

p.c.

Bergonzi Andreina e al.

severino.ratti@pec.laapc.it

Oggetto: richiesta n. 239 del 04/01/2022 di rinnovo fuori termine della concessione per l'occupazione di aree demaniali in sponda sinistra del Rio Monta' nel Comune di Bettola - uso: porzione di fabbricato e area cortiliva, ubicati in Comune di Bettola (PC), Località capoluogo, aventi superficie complessiva pari a 20 m2 e censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 57 map. 38p e fronte map. 37. Richiedenti: Bergonzi Andreina, Bergonzi Maria, Bergonzi Gianni Alberto, Casaliggi Roberta e Mazza Remo - SINADOC 34883/2021 - COD. PROC.: PCPPT0048

Parere di competenza.

Premesso che:

- con nota prot. 939 del 04/01/2022, assunta al protocollo dello scrivente Servizio al n. 239 del 04/01/2022, ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato l'istanza di rinnovo fuori termine della concessione per l'occupazione di aree demaniali in sponda sinistra del Rio Monta' nel Comune di Bettola - uso: "porzione di fabbricato e area cortiliva", ubicati in Comune di Bettola (PC), Località capoluogo, aventi superficie complessiva pari a 20 mq e censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 57 map. 38p e fronte map. 37. Richiedenti: Bergonzi Andreina, Bergonzi Maria, Bergonzi Gianni Alberto, Casaliggi Roberta e Mazza Remo e l'allegata documentazione;

- con nota ns. prot. n. 4351 del 02/02/2022 l'Ufficio Scrivente ha richiesto le seguenti integrazioni relative a:

- accertamento dell'effettiva corrispondenza fra uso richiesto e concessione in essere
- studio di compatibilità idraulica del fabbricato e del relativo uso effettivo

- con nota ns. prot. n. 5766 del 11/02/2022 è stata presentata dal concessionario l'integrazione richiesta relativa all'accertamento dell'effettiva corrispondenza fra uso richiesto e concessione in essere a firma del geom. Paolo Tassi;

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 650.20					Fasc.	2022	63	

- con nota ns. prot. n. 19599 del 13/04/2022 è stato presentato dal concessionario lo studio di compatibilità richiesto a firma dell'Ing. Claudio Guagnini, in cui si attesta che *i pilastri e lo sbalzo, gli uni al di fuori della zona di naturale scorrimento e l'altro ad altezze tali da non generare ostacolo al deflusso idraulico, risultano essere compatibili con l'assetto idraulico del rio Montà;*

Visti:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza

si esprime,

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di rinnovo della concessione per l'occupazione di aree demaniali in sponda sinistra del Rio Montà nel Comune di Bettola - uso: porzione di fabbricato e area cortiliva, ubicati in Comune di Bettola (PC), Località capoluogo, aventi superficie complessiva pari a 20 m² e censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 57 map. 38p e fronte map. 37, secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) il richiedente non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, manomettere il terreno in esame, costruire sull'area in questione ulteriori corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima.
- 2) È fatto obbligo all'Ente richiedente di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in esame, al personale del U.T. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza.
- 3) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.
- 4) Il richiedente è tenuto alla manutenzione e buona conservazione del manufatto, ivi compreso quanto stabilito dall'art. 12 del RD 523 del 1904.
- 5) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Ufficio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze, ivi compresa la possibilità di ridefinire le condizioni di sicurezza idraulica nel caso in cui, per esigenze idrauliche, fosse necessario che il Proprietario/Gestore ampliasse o modificasse il manufatto di attraversamento stradale esistente a monte dell'area in concessione.
- 6) La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per il concessionario, di apportare le modifiche necessarie all'opera,

compresa l'eventuale demolizione della stessa, nonché la riduzione in pristino stato del tratto d'alveo interessato, nel termine che gli verrà fissato dall'Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

7) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo le stesse pulite e prive di ogni tipo di rifiuto.

8) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL RICHIEDENTE È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN ESAME.

9) Il richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e lo scrivente Ufficio da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta, compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventi alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in esame.

Cordiali saluti

Federica Pellegrini
firmato digitalmente

GR/CF



Stralcio da Istanza Arpae

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.